

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35424 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 11/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO

nel procedimento a carico di:

inoltre:

PARTE CIVILE

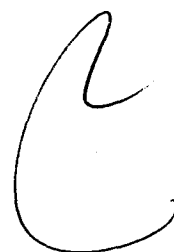
avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.10.2019, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Lodi (emessa il 27.3.2018), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medici

in ordine al delitto loro ascritto (lesioni colpose ex art. 590 cod. pen., reato commesso in Lodi dal 6 al 28 dicembre 2012) perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela.

La Corte ha ritenuto tardiva la querela presentata dalla persona offesa, _____, in data 3.9.2013, in quanto sin dalla raccomandata datata 20.2.2013, indirizzata all'azienda ospedaliera di Lodi, la stessa aveva dimostrato di avere conoscenza del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè di aver subito lesioni personali in conseguenza di errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'avevano curata.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, denunciando l'erronea applicazione della legge penale in punto di decorrenza del termine per la presentazione della querela.

Si deduce che in tema di colpa medica, il termine per proporre querela va individuato nella data del deposito dell'elaborato medico-legale e quindi non nell'immediatezza del fatto. Nonostante la missiva inviata dalla persona offesa all'azienda ospedaliera per il risarcimento dei danni, il ricorrente osserva che nei mesi successivi all'intervento chirurgico "incriminato" la _____ ha sviluppato svariate patologie connesse con il detto intervento; sicché solo all'esito di tutti gli esami svolti nei mesi successivi al dicembre 2012 la persona offesa ha incaricato un medico legale e solo all'esito della sua relazione ella ha deciso di presentare la querela.

3. Il difensore di _____ ha depositato note scritte in cui illustra la manifesta infondatezza del ricorso, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile; in subordine chiede che sia rilevata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e meritevole di rigetto.

2. Esso si fonda implicitamente sull'assunto erroneo che il termine per proporre querela, nei casi di colpa medica, decorra "automaticamente" dal deposito della relazione medico legale.

Il principio, in realtà, è diverso ed è stato chiaramente enunciato da questa Corte, nel senso che il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata (Sez. 4, n. 21527 del 21/01/2015, Cristanini, Rv. 26385501).

Ciò che rileva, quindi, non è tanto la data del deposito della eventuale relazione medico-legale, quanto il momento in cui la persona offesa abbia contezza del fatto che sulla patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari.

3. I suddetti principi sono stati correttamente applicati dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

I giudici di merito hanno, infatti, puntualmente individuato la data di decorrenza del termine per la proposizione della querela sulla base del contenuto della raccomandanda in atti, datata 20.2.2013, inviata dalla persona offesa all'azienda ospedaliera di Lodi, dal cui contenuto è stato logicamente desunto che, in quel momento, la parte era perfettamente a conoscenza di aver subito lesioni personali derivanti da una condotta negligente dei medici imputati. Nella missiva in questione, sottoscritta dalla _____ unitamente al suo difensore, si intimava all'azienda ospedaliera *"il risarcimento di tutti i danni subiti, con riserva di agire giudizialmente senza ulteriori remore"*, mediante descrizione delle precise responsabilità dei due chirurghi, che avevano permesso che due garze rimanessero all'interno dell'addome della paziente pur una volta rinchiuso l'addome stesso, specificando che *"La vicenda prima esposta configura una ipotesi emblematica di colpa medica per colpa e negligenza grave (...) La paziente ha così subito, anche grazie alla negligenza ed al ritardo diagnostico, lesioni permanenti, essendosi resa necessaria la rimozione di parte dell'intestino"*.

Consegue che il *dies a quo* per proporre la querela è stato correttamente individuato nel 20.2.2013, per cui la querela proposta il 3.9.2013 è stata giustamente ritenuta tardiva.

4. A seguito del rigetto del ricorso, nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 11 novembre 2020